

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 205}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PISONI

Presentata il 29 luglio 1976

Norme per l'inquadramento nel ruolo degli operai permanenti dello Stato di coloro che hanno prestato o prestano servizio sulle strade statali retribuiti in forma indiretta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ripropone nello stesso testo la presente proposta di legge già presentata nell'ultimo anno della VI legislatura prematuramente interrotta.

Il problema non è cambiato e si mantiene negli stessi termini e pertanto il testo conserva tutta la sua validità.

Il proponente è certo che i colleghi non faranno mancare il loro assenso.

L'esigenza di questa proposta è dettata da una condizione oggettiva e contingente e si riferisce in particolare allo stato di disagio degli operai che lavorano, di fatto come sostituti cantonieri, sulle strade ex provinciali, disagio che si aggrava col passare del tempo a causa della mancata sistemazione nei ruoli dell'ANAS.

Ci si orienta sempre più e giustamente verso una più diretta gestione dei servizi pubblici da parte dello Stato, con conseguente abolizione degli appalti, in quanto è dimostrato lo sfruttamento della manodopera addetta, basato sulla precarietà del rapporto di lavoro. Di contro la gestione diretta valorizza i servizi stessi, realizzandone l'organizzazione e riducendone i costi.

Il personale (operai e cantonieri di ruolo) addetto ai servizi di ordinaria manu-

tenzione va sempre diminuendo in senso assoluto e comunque la età media diventa sempre più elevata, non essendovi un periodico ricambio, con nuove assunzioni atte a mantenere quantomeno coperti i posti in ruolo, previsti dalla legge istitutiva dell'ANAS. Tale deficienza si aggraverà ulteriormente in quanto si prevede un massiccio esodo volontario, incentivato dai benefici della legge dei combattenti, 25 maggio 1970, n. 336.

Oltre quindi ad una parziale riparazione dell'ingiustizia che la Amministrazione sta perpetrando da 12 anni nei confronti del personale tutt'ora operante dall'epoca della statizzazione delle strade ex provinciali, l'inquadramento nei ruoli dell'ANAS di detto personale va visto anche nel quadro di un graduale ma assai necessario infoltimento dei ruoli del personale addetto al servizio di ordinaria manutenzione sulle strade.

In presenza peraltro di una statizzazione così consistente l'organico dell'ANAS è stato mantenuto invariato nonostante le maggiori esigenze manutentorie di gestione.

Nella fattispecie il personale degli operai e cantonieri addetto alla ordinaria manutenzione in questi anni non è stato inte-

grato nemmeno di quelle unità esodate per quiescenza.

Anche l'ultimo concorso, indetto nel 1964, per 600 posti di cantoniere si è risolto con il travaso di operai permanenti, già in servizio all'ANAS, nella categoria dei cantonieri senza quindi mutarne l'entità globale.

Per i lavori di manutenzione delle strade ex provinciali, l'ANAS ha comunque sopperito alla mancanza di personale con il mantenimento in servizio dello stesso personale (cantonieri ed operai) che ha trovato *in loco* e che da anni era alle dipendenze delle varie amministrazioni provinciali.

Ciò è accaduto, in certi casi, anche per cantonieri di ruolo con le amministrazioni provinciali che, per non essere trasferiti su altri tronchi di strade provinciali e sperando in una pronta sistemazione definitiva nell'ANAS, hanno preferito dare le dimissioni dalle amministrazioni di appartenenza per continuare a prestare servizio sullo stesso tronco di strada.

A tutt'oggi, questo personale, pur avendo le stesse mansioni dei cantonieri dell'ANAS e pur essendo alle dirette dipendenze del capo cantoniere, non ha alcun rapporto giuridico con l'ANAS.

Il pagamento di detto personale viene effettuato dall'ANAS tramite atti di cottimo stipulati con imprese private, che gravavano fino al 1972 sui fondi del capitolo n. 261 (ordinaria manutenzione) del bilancio aziendale, ora capitolo n. 263 dello stesso bilancio.

I cottimi, della durata di 6 mesi, stabilivano e stabiliscono tutt'ora, con apposito articolo dell'elenco prezzi, il pagamento all'impresa di un canone forfettario mese/metro di strada o giornata/chilometro, con l'onere per l'impresa appaltatrice di mettere a disposizione dell'ANAS sui vari tronchi di strada e per tutti i giorni lavorativi del periodo oggetto dell'appalto un ben precisato numero di operai, che varia da strada a strada, e che non è in funzione della lunghezza della strada stessa, ma bensì corrisponde al numero degli ex cantonieri della provincia rimasti *in loco* che prestavano servizio prima della statizzazione.

Infatti le imprese che da 12 anni si succedono l'una all'altra, a seconda degli esiti delle gare d'appalto semestrali, per l'ordinaria manutenzione, impiegano sempre lo stesso personale che da sempre lavora nei tronchi oggetto di appalto. Peraltro le as-

sunzioni di detti operai da parte delle imprese appaltatrici non è mai avvenuta tramite gli uffici comunali di collocamento in quanto, essi operai addetti all'ordinaria amministrazione, sono sempre stati considerati dell'ANAS proprio per la continuità di anni nelle prestazioni al servizio della strada, tanto che anche i vari Ispettorati del lavoro li considerano cantonieri. Il passaggio da una impresa all'altra ha assunto ormai carattere « automatico » al di fuori delle stesse disposizioni di legge che regolano l'assunzione della manodopera a mezzo delle liste comunali di collocamento.

Ne deriva così che questi operai, come rilevabile dal libretto di lavoro di ognuno, in 12 anni hanno cambiato ben 24 imprese, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, coincidendo oltre che con il periodo appaltato, anche con quell'impresa aggiudicataria dell'appalto di ordinaria manutenzione con l'ANAS.

È facile comprendere come ciò provochi motivo di disservizio dell'organizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione sulle varie strade, grave disagio per gli operai, data la precarietà del posto di lavoro; sudditanza psicologica, morale e sociale nei confronti dei cantonieri ANAS colleghi nello stesso tronco o su tronchi limitrofi per differente normativa, retribuzione economica, orario di lavoro, trattamento previdenziale, ecc.; palese ingiustizia per uomini che stanno dando, in energie e lavoro (specie nella stagione invernale), il meglio di se stessi con l'illusione di una sistemazione definitiva con l'ANAS, in molti casi perdendo occasioni di miglior retribuzione.

Da quanto supposto appare evidente che il personale operaio in servizio sulle strade ex provinciali, pur cambiando impresa, sistematicamente con assoluta regolarità, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno e passando sempre ed esclusivamente a quelle imprese aggiudicatrici degli appalti semestrali di ordinaria manutenzione dell'ANAS, non possono essere considerati operai delle imprese stesse, ma sono operai che lavorano alle dipendenze dell'ANAS con mansioni di sostituti cantonieri, avendo in consegna sempre lo stesso cantone di strada, ricevendo ordini esclusivamente dai capi cantonieri, capi reparto e capi sezione dell'ANAS e che l'ANAS, con l'espediente dei cottimi di ordinaria manutenzione, paga tramite imprese.

Il superamento e la sanatoria parziale di questa situazione si sarebbe potuta trovare

con il concorso indetto per titoli a settecento posti nel ruolo organico della categoria degli operai comuni dell'ANAS, il cui bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1973, prevedendo un punteggio preferenziale per il personale pagato tramite imprese.

Infatti l'articolo 8 del bando prevede al punto 3 un punteggio di favore per il « servizio comunque prestato presso l'ANAS ».

L'interpretazione di questa ultima frase è stata intesa da parte della Direzione generale dell'ANAS e dalla Corte dei conti in senso restrittivo, giudicando non essere compreso « il servizio comunque presso l'ANAS » degli operai pagati tramite impresa, nel diritto di punteggio.

Inoltre una prima selezione di questo personale si è avuta con l'esclusione del concorso di circa la metà di esso, non rientrando nei termini previsti per i limiti di età imposti dal bando.

Vista la difficoltà di superare con provvedimenti amministrativi questa situazione si propone un articolato in cui si codificano le modalità attraverso le quali a detto personale si dia il diritto dell'assunzione diretta all'ANAS. La proposta di legge non reca alcuna norma per la copertura finanziaria in quanto si tratta di spostare solo da un capitolo all'altro i fondi necessari, poiché come rilevato sopra la manutenzione diretta farebbe risparmiare soldi all'amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Coloro che, con la qualifica di operaio, hanno prestato o prestano servizio per opere di manutenzione sulle strade statali o statizzate, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti sul capitolo di spesa già n. 261, attualmente n. 263, del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge n. 1248 del novembre 1961, possono, su domanda, essere inquadrati nel ruolo degli operai permanenti dello Stato, di cui alla legge n. 90 del 5 marzo 1961, purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano prestato servizio anche discontinuo, per almeno mesi ventiquattro dopo il 1° gennaio 1970 o per anni quattro dopo il trasferimento all'ANAS delle strade già provinciali;

2) non abbiano superato i cinquanta-cinque anni dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge, salvo le elevazioni previste dalle leggi vigenti.

La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate saranno accertate dal capo dell'ufficio della viabilità nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo. Il servizio prestato fuori ruolo sarà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza in base a quanto previsto dagli articoli 11 e 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Possono beneficiare della presente legge anche coloro che nelle condizioni sopra previste hanno prestato servizio sulle strade provinciali e statizzate o da statizzare in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126.

ART. 2.

Gli operai di cui all'articolo 1 sono inquadrati nei ruoli dell'ANAS in base alle mansioni effettivamente svolte, risultanti da atti certi dell'Amministrazione, anteriori al 1° luglio 1976. Per il conferimento dei posti gli aventi diritto dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.